

Assicurazione di rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: Lungavita Long Term Care
Data di aggiornamento del documento: 02/07/2020
(il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione di rendita vitalizia a premio annuo rivalutabile, in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana



Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?

Prestazione in caso di perdita di autosufficienza

LUNGAVITA LONG TERM CARE prevede, a fronte del versamento di un premio annuo rivalutabile, in caso di perdita dell'autosufficienza dell'assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, una prestazione in forma di rendita immediata vitalizia.

La rendita assicurabile minima è pari a € 6.000,00 annui, quella massima è pari a € 48.000,00 annui.

L'assicurazione è prestata per l'importo di rendita indicato in polizza.

COPERTURA COMPLEMENTARE

Prestazione in caso di decesso da COVID- 19

La prestazione principale è integrata, senza alcun costo aggiuntivo, da una copertura complementare per il caso di decesso dell'assicurato in conseguenza diretta di infezione da COVID-19. Questa copertura ha durata di un anno e prevede il pagamento di un capitale pari a € 10.000.



Che cosa NON è assicurato?

- × persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 29 anni e 6 mesi o un'età pari o superiore a 70 anni e 6 mesi
- × persone che alla scadenza del piano di versamento dei premi hanno un'età pari o superiore a 75 anni e 6 mesi



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni per specifiche cause di non autosufficienza:

- ! delitti dolosi del contraente, assicurato o beneficiario
- ! partecipazione attiva ad atti di guerra, terrorismo, tumulto popolare
- ! eventi nucleari
- ! guida di veicoli e natanti senza patente specifica
- ! malattie intenzionalmente procurate
- ! negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici
- ! incidenti di volo su mezzi o con piloti non autorizzati
- ! attività sportiva pericolosa non dichiarata
- ! attività professionale pericolosa non dichiarata.

Limitazioni di copertura per non autosufficienza:

- ! 12 mesi (salvo il caso di perdita di autosufficienza per infortunio).

Non sono presenti esclusioni e limitazioni per la copertura complementare.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo tranne nei Paesi in cui c'è una situazione di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile: la copertura non opera se l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e la perdita di autosufficienza avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità, o se l'assicurato si reca in un Paese dove c'è già una situazione di guerra o similari.



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'assicurato deve compilare i questionari sanitario, sportivo e professionale e sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari se richiesti da Generali Italia. Il primo premio annuo, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

Se l'assicurato, inizia la pratica di nuove attività sportive pericolose non dichiarate alla sottoscrizione della proposta di

assicurazione, l'assicurato stesso o il contraente sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta a Generali Italia.

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da: documento di identità e codice fiscale del richiedente, documentazione sanitaria.

Qualora durante l'erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, l'assicurato dovrà darne comunicazione scritta a Generali Italia entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il premio è determinato in relazione all'ammontare della prestazione, all'età dell'assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle abitudini di vita.

Il contraente sceglie alla sottoscrizione la durata del piano di versamento premi, che può avere una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni; i versamenti non sono più dovuti in caso di decesso dell'assicurato o a partire dalla data della denuncia di perdita di autosufficienza, nel caso questa sia riconosciuta.

Il versamento dei premi può avvenire con:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico disponibili in agenzia
- bollettino postale
- assegno circolare non trasferibile
- assegno bancario o postale non trasferibile
- bonifico bancario
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale
- addebito diretto SEPA (SDD)
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e.

Non è possibile il versamento dei premi in contanti.

Il contraente può versare il premio annuo in più rate. In tal caso il premio viene maggiorato del 2% in caso di rateazione semestrale, del 2,5% in caso di rateazione quadrimestrale, del 3% in caso di rateazione trimestrale, del 3,5% in caso di rateazione bimestrale e del 4,5% in caso di rateazione mensile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha una durata che coincide con la vita dell'Assicurato; il Contraente sceglie alla sottoscrizione la durata del piano di versamento dei premi, che può andare da 5 anni a 25 anni.

L'assicurazione per decesso da COVID-19 ha una durata di un anno, non rinnovabile, a partire dalla data di decorrenza indicata in polizza.

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato al contraente la polizza o il contraente abbia ricevuto l'assenso scritto di Generali Italia alla proposta.

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto. Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento. Qualora sia scelta la modalità di versamento:

- P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario
- bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale
- addebito diretto SEPA (SDD), il premio si intende versato, salvo il buonfine degli addebiti, nel giorno indicato in polizza per il versamento sia della prima rata di premio sia di quelle successive.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Finché il contratto non è concluso, il contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando una raccomandata all'agenzia presso la quale è stata sottoscritta.

Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione inviando una raccomandata all'agenzia presso la quale è stato assegnato il contratto.

Il contraente può risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Non è previsto un valore di riscatto ma è previsto un valore di riduzione. I valori di riduzione possono essere inferiori ai premi versati. In caso di interruzione del versamento dei premi il contratto può essere riattivato.